

REGOLAMENTO GESTIONE AREA PROTETTA DELL'ANPIL DI GABBIANELLO BOSCOROTONDO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 63 DEL 21.6.2005

ARTICOLO N. 1 **AMBITO DI APPLICAZIONE, CONTENUTO ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento opera entro i confini dell'Area Naturale Protetta di interesse locale denominata "Gabbianello – Boscorotondo", così come perimetrata nell'allegato cartografico alla delibera istitutiva e tenuto conto di successive eventuali variazioni.
2. Tutte le limitazioni alle attività private contenute nel presente regolamento trovano immediata efficacia a seguito di approvazione di apposita variante urbanistica o di specifiche previsioni da parte del Regolamento Urbanistico.
3. Riferimento al Piano Strutturale.

ARTICOLO N. 2 **FINALITA'**

1. Le norme del presente regolamento, riferito all'ambito territoriale di cui all'art. 1, perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- b) il mantenimento e, ove necessario, il miglioramento di ambienti favorevoli all'insediamento di associazioni vegetali caratteristiche degli ambienti palustri;
- c) il mantenimento e, ove necessario, il miglioramento di ambienti favorevoli alla sosta ed alla riproduzione di specie animali selvatiche, con particolare riferimento agli uccelli acquatici;
- d) la promozione di nuove attività economiche e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle legate al turismo naturalistico;
- e) la promozione di attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale finalizzati alla raccolta di dati circa l'evoluzione dei popolamenti animali e vegetali di un'area avente in larga misura un'origine artificiale, anche al fine di ricavare indicazioni utili alla definizione di un corretto modello di gestione;
- f) il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali ed educative collegate alla fruizione ambientale;
- g) la promozione di attività didattiche e formative rivolte a tutta la cittadinanza, finalizzate a far conoscere il concetto di biodiversità, la conoscenza dell'ambiente e delle sue componenti, nonché l'uso sostenibile delle risorse ambientali.

ARTICOLO N. 3 **GESTIONE DELL'ANPIL**

1. La gestione dell'ANPIL è di competenza dell'Amministrazione Comunale di Barberino di Mugello, che la esercita in funzione delle finalità dell'art. 2, avvalendosi delle proprie

- strutture, nonché di enti e soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, previa stipula di apposite convenzioni.
2. Il Comune, sentiti gli eventuali soggetti delegati alla gestione dell'area, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento si dota di un Piano di Gestione dell'ANPIL contenente la programmazione degli interventi ordinari e straordinari di gestione della stessa. Tale piano sarà soggetto a verifica ed aggiornamento triennali.
 3. Il Piano di Gestione prevede anche la pianificazione relativa alle attività di fruizione da parte del pubblico ed alle attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale nell'area.
 4. per lo svolgimento di attività di progettazione e manutenzione e di attività culturali, di ricerca, di documentazione e di educazione ambientale il Comune valorizza le competenze professionali già esistenti, avvalendosi anche dell'azione del volontariato.

ARTICOLO N. 4

DIVIETI

1. Sono vietate le seguenti attività ed interventi:
 - a) L'accesso, anche pedonale, limitatamente alla parte di ANPIL su area di proprietà pubblica, al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità di visita dell'area. Non è soggetto a tale divieto il personale autorizzato all'espletamento delle attività di gestione e sorveglianza, pur nei limiti dettati dalle funzioni assegnate e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.
 - b) L'accesso, limitatamente alla parte di ANPIL su area di proprietà pubblica, da parte di qualunque veicolo a motore, ad eccezione di quelli autorizzati dal soggetto gestore.
 - c) La sottrazione di superficie agli habitat palustri; fate salve le eventuali variazioni derivanti da interventi previsti dal Piano di Gestione ai fini del conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
 - d) Soppresso
 - e) L'introduzione di armi e di mezzi di cattura, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati ai fini del controllo di popolazioni di specie alloctone infestanti, nella parte di ANPIL nella quale alla data di approvazione presente Regolamento vige già il divieto di caccia.
 - f) La cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, salvo prelievi incruenti, con successivo rilascio, autorizzati a scopo di cura, monitoraggio o ricerca scientifica. Sono altresì consentite catture ed eventuali abbattimenti di specie animali alloctone infestanti, secondo le modalità previste al successivo articolo. I divieti di cui al presente punto sono applicati nella parte di ANPIL nella quale alla data di approvazione del presente Regolamento vige già il divieto di caccia.
 - g) Il taglio, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, salvo i tagli previsti dal piano di gestione, finalizzati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 limitatamente alla parte di ANPIL su area di proprietà pubblica.
 - h) L'uso di pesticidi limitatamente alla parte di ANPIL su area di proprietà pubblica.
 - i) L'introduzione, limitatamente alla parte di ANPIL su area di proprietà pubblica, di specie vegetali ed animali di qualsiasi tipo, salvo quanto disposto agli articoli 5 e 7, in fatto rispettivamente di pascolo e reintroduzioni.
 - j) La realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali e di manufatti in superficie,

ARTICOLO N. 5 PASCOLO

1. Il Pascolo di animali domestici può essere autorizzato anche a titolo gratuito, secondo modalità e tempi previsti dal Piano di Gestione, su parte della superficie interessata dai prati.
2. I soggetti richiedenti l'autorizzazione all'esercizio del pascolo sono tenuti a dotarsi di idonee strutture di contenimento del bestiame, tali fra l'altro, da non pregiudicare l'estetica del paesaggio.
3. E' sempre vietato il pascolo nelle immediate vicinanze del centro visita e dei percorsi di visita aperti al pubblico.
4. E' sempre vietato il pascolo in prossimità dei nuovi impianti di siepi, filari e boschi; nonché su arginature aventi funzione di schermatura di stagni ed altre aree soggette ad inondazione.
5. E' sempre vietata l'introduzione di cani da guardiania
6. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, il mancato rispetto del enorme contenute nel piano di gestione comporta la decadenza dell'autorizzazione al pascolo.

ARTICOLO N. 6 CONTROLLO DI SPECIE ALLOCTONE INFESTANTI

1. E' consentita la cattura e l'eventuale soppressione con metodi eutanasici di specie animali alloctone infestanti al fine di preservare o ricomporre equilibri ecologici minacciati o alterati. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94. Tale provvedimento dovrà in ogni caso essere motivato su basi tecniche, in relazione a danni, accertati o potenziali, alla flora, alla fauna o alle strutture.
2. Quando possibile dovranno essere privilegiati interventi di mitigazione del danno;
3. Le attività di controllo di fauna omeoterma, qualora necessarie, dovranno essere pianificate e dirette da un tecnico avente adeguata qualifica ed esperienza in materia.
4. Gli interventi di cattura saranno prioritariamente affidati a personale addetto alla sorveglianza ed alla gestione dell'area, ove richiesto previo svolgimento di un corso specifico di abilitazione.
5. Di norma sono vietati dispositivi di cattura, dissuasione o abbattimento che comportino detonazioni, o che comunque producano un elevato impatto sulla fauna selvatica.

ARTICOLO N. 7 REINTRODUZIONE E INTERVENTI DI RESTOCKING

1. Sono consentiti, in via straordinaria, interventi di reintroduzione o restocking di specie animali o vegetali, qualora ritenute necessarie al miglioramento degli equilibri naturali e/o alla conservazione di specie di rilevante interesse naturalistico.
2. In caso di fauna omeoterma, tali interventi, qualora ritenuti necessari, dovranno ottenere il parere favorevole vincolante dell'INFS.
3. L'attuazione di tali interventi dovrà essere pianificata e diretta da un tecnico avente adeguata qualifica ed esperienza in materia.
4. La liberazione di piccoli contingenti di uccelli, provenienti da centri di recupero della fauna selvatica, se effettuata in occasione di manifestazioni pubbliche eventi finalità educative e promozionali, è consentita anche in deroga ai comma 2 e 3 del presente articolo, a

condizione che si tratti di specie non problematiche, già presenti nel comprensorio di cui l'ANPIL fa parte.

ARTICOLO N. 8 POSSIBILITA' DI DEROGA

1. Oltre agli interventi fatti salvi, l'ente gestore può autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui all'art. 4, quando lo ritenga necessario per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
2. L'accertamento del perseguimento delle finalità deve risultare esplicitamente dall'atto autorizzativo.

ARTICOLO N. 9 VIGILANZA E SANZIONI

1. la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti nel presente regolamento è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi e penali in base alle leggi vigenti.
2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, le sanzioni, in caso di violazione del presente regolamento sono irrogate dal Sindaco, secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 2,3,4,e5, della Legge Regionale 49/95.
3. Oltre alle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di accertato danno ambientale, il Comune dispone con ordinanza a carico dei trasgressori, i lavori di ripristino e di adeguamento che risultino necessari. Qualora il trasgressore non provveda nei termini previsti dall'ordinanza, i lavori saranno effettuati dal Comune in danno del soggetto obbligato.

ARTICOLO N. 10 ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

1. A fronte degli oneri derivanti dal presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 3, viene istituito apposito capitolo nel Bilanci Comunale.

ARTICOLO N. 11 NORME TRANSITORIE

1. In attesa della messa a punto del Piano di Gestione dell'ANPIL, le attività di gestione, ivi comprese l'organizzazione della fruizione del pubblico la manutenzione ordinaria, gli interventi di miglioramento ambientale e la sorveglianza, sono condotte sulla base degli accordi correnti fra l'amministrazione comunale ed i soggetti coinvolti nelle attività di gestione.